

Prot. 2103

Cagliari, 23.12.2015

PEC

**Alla c.a.
Responsabile del Servizio
Ing. Martina Lacu
AREA SERVIZI TECNICI
Comune di San Nicolò Gerrei
Piazza Salvatore Naitza
09040 San Nicolò Gerrei (CA)
sngerreiufficioprotocollo@pec.it**

**Oggetto: Affidamento di incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo di importo inferiore a 100 mila euro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara CUP H66G15000120002
Scadenza 28/12/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Alla lettera di invito non risulta allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”*.

Nel caso in specie, al punto 3.2 della lettera di invito, si afferma *“lo stesso concorrente dovrà presentare schema di parcella in base al ribasso offerto secondo la categoria D.02 DM 143/2013.”*

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Nel caso di specie, infatti, non risulta chiaro il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell’importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara pari a € 90.000,00.

Non essendo stato allegato il calcolo analitico degli onorari, non sono chiare neppure le singole prestazioni da svolgere, tanto più che il titolo della lettera di invito parla di progettazione esecutiva mentre al punto 3.1 si parla anche di progettazione preliminare e definitiva.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler fornire insieme alla lettera di invito e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara con

l'indicazione esatta dell'ID opere e delle singole prestazioni così come previsto dal citato D.M. 143/2013.

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, " ...d) *l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare*".

Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Peraltro, "(...) al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). (...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente." (Determinazione A.N.AC. n. 4 del 25 febbraio 2015)

2. Al punto 8) lett. g) della lettera di invito si scrive che a norma dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a **relazioni geologiche**, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista".

Si fa presente una grave incongruenza rispetto al citato articolo di Legge che recita testualmente "In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista."

Ciò significa che la redazione della relazione geologica NON può in alcun modo essere subappaltata.

Come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075 - Parere n. 52 del 11/03/2010), *“il legislatore, nell’escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un’esigenza di tutela dell’amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)”*.

Pertanto, ove il geologo, la cui presenza è necessaria a norma del bando, non faccia parte della compagine sociale, è evidente che la redazione della relazione geologica verrebbe di fatto affidata ad un terzo, in violazione della richiamata norma che vieta per tale attività il subappalto.

Alla luce di ciò si chiede pertanto di voler rettificare l’invito in oggetto concedendo agli invitati un ulteriore congruo termine per la presentazione delle offerte trattandosi di modifica sostanziale dei termini della lettera di invito.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all’Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu

